

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 3 marzo 2006

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confinza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Palazzo della Regione

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 6 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 7 Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 91 Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.

Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione del B.U. tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si dà corso alla pubblicazione. La Direzione del

Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° novembre 2004)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + Procedura WEB	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE CRONOLOGICO

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna). pag. 6

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006. pag. 6

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 18-2251 pag. 7

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 19-2252 pag. 11

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 38-2271 pag. 24

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 47-2279 pag. 24

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 94 del presente Bollettino (Ndr)

Consiglio regionale

Codice D3S1
D.D. 24 ottobre 2005, n. 659 pag. 91

Codice D3S1
D.D. 24 ottobre 2005, n. 660 pag. 91

Codice D4S2
D.D. 24 ottobre 2005, n. 661 pag. 91

Codice D3S4
D.D. 25 ottobre 2005, n. 669 pag. 91

Codice D4S1
D.D. 27 ottobre 2005, n. 670 pag. 91

Codice D4S1
D.D. 27 ottobre 2005, n. 671 pag. 92

Codice D4S1
D.D. 27 ottobre 2005, n. 672 pag. 92

Codice D3S1
D.D. 28 ottobre 2005, n. 674 pag. 92

Codice D3S3
D.D. 28 ottobre 2005, n. 676 pag. 92

Codice D4S2
D.D. 31 ottobre 2005, n. 677 pag. 92

Codice D3S4
D.D. 2 novembre 2005, n. 679 pag. 93

Codice D3S3
D.D. 2 novembre 2005, n. 680 pag. 93

INDICE SISTEMATICO

AGRICOLTURA

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 38-2271

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale pag. 24

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 47-2279

Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni" - Attuazione adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 - Disposizioni in merito alla DGR n. 15 - 14886 del 28.02.2005 pag. 24

BILANCIO

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006. pag. 6

CONSIGLIO REGIONALE

Codice D3S1

D.D. 24 ottobre 2005, n. 659

(omissis) consigliere deceduto Borello Giovanni - conguaglio eredi. L.r. 24/2001 pag. 91

Codice D3S1

D.D. 24 ottobre 2005, n. 660

Adempimenti ex art. 38 legge 23.12.1999, n. 488, nei confronti dei consiglieri regionali interessati all'accredito dei contributi pensionistici per i periodi di aspettativa non retribuita pag. 91

Codice D4S2

D.D. 24 ottobre 2005, n. 661

Stampa e spedizione della rivista "Notizie della Regione Piemonte" - autorizzazione pag. 91

Codice D3S4

D.D. 25 ottobre 2005, n. 669

Partecipazione di dipendenti del Consiglio regionale, assegnati alle varie direzioni, ai corsi di lingua inglese, spagnolo e tedesco - organizzati da British Institutes - Goethe Institut s.r.l. autorizzazione alla spesa di euro 6.000,00 cap. 4030 - art. 10 - esercizio finanziario 2005 pag. 91

Codice D4S1

D.D. 27 ottobre 2005, n. 670

Assunzione degli oneri finanziari relativi alla partecipazione del Consiglio regionale al salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino di Bologna 3 - 5 novembre 2005. Autorizzazione pag. 91

Codice D4S1

D.D. 27 ottobre 2005, n. 671

Ristampe del volumetto "La Costituzione italiana e lo Statuto della Regione Piemonte." E della pubblicazione didattica "Alla scoperta del Consiglio regionale" realizzata a fumetti nonché della stampa della rubrica istituzionale da destinare agli studenti ed alle scuole. Autorizzazione pag. 92

Codice D4S1

D.D. 27 ottobre 2005, n. 672

Stampa - di concerto con la Biblioteca nazionale di Torino e il centro studi piemontesi - dell'opera "stirpium icones" di Francesco Peyroleri. Affidamento alla ditta arti grafiche Giacone srl - autorizzazione pag. 92

Codice D3S1

D.D. 28 ottobre 2005, n. 674

Ridistribuzione quota assegno vitalizio indiretto eredi consigliere Paolo Ferraris. L.r. n. 24/2001 e l.r. n. 27/1995 pag. 92

Codice D3S3

D.D. 28 ottobre 2005, n. 676

Servizio biennale di assistenza tecnica e conduzione degli impianti igienico-sanitari, termici e di condizionamento delle sedi del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari. Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Cirie' Termica. Importo complessivo presunto di euro 133.092,80 oltre iva pag. 92

Codice D4S2

D.D. 31 ottobre 2005, n. 677

Stampa del venticinquesimo tascabile di Palazzo Lascaris dedicato alla mostra "figure e paesaggi - tra segno e colore" - affidamento alla ditta Arti Grafiche Giacone - autorizzazione pag. 92

Codice D3S4

D.D. 2 novembre 2005, n. 679

L.r. n.22/1974: acquisto di una dotazione di capi d'abbigliamento per il personale assegnato al Consiglio regionale e avente diritto. Affidamento della fornitura alla G. Baudino s.n.c. autorizzazione alla spesa di euro 4.890,00 (euro quattromilaottocentonovanta/00), sul cap. 4030, art. 11, sul bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2005 pag. 93

Codice D3S3

D.D. 2 novembre 2005, n. 680

Assistenza nell'utilizzo dell'apparecchio per il controllo corrispondenza a raggi x presso la sede del Consiglio regionale per il periodo dal 01/10/2005 al 31/12/2008. Affidamento a favore del C.S.S. (centro servizi sicurezza) dott. Rolando Milani. Spesa complessiva di euro 2.038,61 o.f.c. pag. 93

PARI OPPORTUNITÀ

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna). pag. 6

URBANISTICA

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 18-2251

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di Cossato (BI). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 7

D.G.R. 27 febbraio 2006, n. 19-2252

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Caprie (TO). Approvazione della Variante N. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente pag. 11

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 10.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'art. 3 della l.r. n. 46/1986)

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna), come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77, dopo le parole: "le Consigliere", sono inserite le seguenti: "e le Assessorate".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° marzo 2006.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Gianluca Susta

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 223

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2005.
- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 febbraio 2006 con relazione di Graziella Valloggia.
- Approvato in Aula il 21 febbraio 2006 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. n. 46/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 3 (Composizione della Commissione)
- 1. La Commissione è composta da 15 membri eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato, fra persone che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, profes-

sionale, economico e politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.

Fanno parte di diritto della Commissione, in numero aggiuntivo ed a titolo consultivo, le Consigliere e le Assessorate regionali in carica."

- Il testo della legge regionale 9 novembre 1995, n. 77 è pubblicato sul BUR del 15 novembre 1995, n. 46.

Legge regionale 1° marzo 2006, n. 11

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga esercizio provvisorio)

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2006, stabilita dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006) sino al 28 febbraio 2006, è prorogata al 30 aprile 2006.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è estesa alla I nota di variazione al disegno di legge n. 190 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008), presentata in data 28 febbraio 2006.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° marzo 2006.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Gianluca Susta

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 248

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 febbraio 2006.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 21 febbraio 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 22 febbraio 2006 con relazione di Paolo Cattaneo.
- Approvato in Aula il 28 febbraio 2006, con emendamento sul testo, con 30 voti favorevoli, 7 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 16 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2006) è stato pubblicato sul B.U. 29 dicembre 2005, n. 52.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 18-2251

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i..Comune di Cossato (BI). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Cossato, in Provincia di Biella, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 15 in data 3.3.2004, n. 59 in data 4.8.2004 e n. 26 in data 28.6.2005, subordinatamente all'introduzione “ex officio” negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 18.1.2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Cossato si ritiene adeguato sia ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001, sia al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.);

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottata dal Comune di Cossato, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 15 in data 3.3.2004 e n. 59 in data 4.8.2004 comprensiva degli allegati tecnici “1Pa” e “1Pb”, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

1P Relazione illustrativa

1P.1 Relazione di compatibilità ambientale

2P Norme di attuazione

3P1 Azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P2 Pericolosità geomorfologica e idoneità all'utilizzo urbanistico sull'azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P2.1 Cronoprogramma di massima degli interventi di riassetto e sistemazione idraulica

3P3 Delimitazione delle aree soggette al vincolo idrogeologico e individuazione delle acque pubbliche sull'azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P4 Classificazione delle strade e delimitazione dei centri abitati sull'azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P5 Addensamenti e localizzazioni commerciali su azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

4P1 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P2 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P3 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P4 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P5 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P6 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P7 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

5P1 Tavola normativa insediamenti di recupero A1 - Borio, Ronco, Monteferrario, Bertinotto, Cerro, Margherita, Conti, in scala 1:1000

5P2 Tavola normativa insediamenti di recupero A1: Castellazzo, Lavino, in scala 1:1000

5P3 Tavola normativa area urbana centrale: insediamenti di recupero A1: Chiesa - Nuclei edificati B5, in scala 1:1000

5P4 Tavola normativa ambiti unitari di intervento compresi in insediamenti di recupero A2: A2. Cridis - A2. Tarino, in scala 1:1000 - 1:500

6P Sintesi delle previsioni di piano, in scala 1:10000

7P Planimetria di piano con le previsioni degli strumenti urbanistici dei Comuni contermini, in scala 1:25000

1T Opere di urbanizzazione - analisi della rete viaria, in scala 1:10000

1T1 Opere di urbanizzazione - Territorio Comunale - interventi sulla rete viaria

2T Opere di urbanizzazione - analisi della rete fognaria

3T Opere di urbanizzazione - analisi della rete idrica

4T Opere di urbanizzazione - rete pubblica illuminazione

5T Stato attuazione del P.R.G. vigente, in scala 1:5000

6T Individuazione degli ambiti e dei beni culturali di valore storico artistico ambientale e documentario presenti sul Territorio Comunale

6T1 Individuazione degli ambiti e dei beni culturali di valore storico artistico ambientale e documentario presenti sul territorio comunale

7T Uso del territorio non urbanizzato

8T Ubicazione delle aree interessate dalle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:5000

8TC Sintesi delle osservazioni e delle relative controdeduzioni

Relazione storica

Relazione ambientale

Scheda quantitativa dei dati urbani

G1 Relazione geologico-tecnica

G2 Carta dell'acclività, in scala 1:10000

G3 Carta geologica, in scala 1:10000

G4 Carta geomorfologica e dei dissesti, in scala 1:10000

G5 Carta litotecnica, in scala 1:10000

G6 Carta idrogeologica, in scala 1:10000

G7 Carta dinamica idrica, in scala 1:10000

G8 Carta di sintesi e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10000

G9 Carta aree di nuovo intervento, in scala 1:10000

G10 Relazione aree di nuovo intervento

I0 Premessa allo studio idraulico

I1 Carta del reticolo idrografico, in scala 1:10000

I2 Carta dei bacini idrografici minori, in scala 1:10000

I3 Carta del censimento delle opere idrauliche, in scala 1:10000

I3.1 Carta del censimento delle opere idrauliche - schede

I 4 Carta della pericolosità idraulica, in scala 1:2000

I 5 Carta della pericolosità idraulica, in scala 1:2000

I 6 Carta della pericolosità idraulica, in scala 1:2000

I 7 Carta della pericolosità idraulica, in scala 1:2000

I 8 Carta della pericolosità idraulica, in scala 1:2000

I 9 Relazione idraulica

I 9.1 Sezioni trasversali modello idraulico - allegato alla relazione idraulica.

- Deliberazione consiliare n. 26 in data 28.6.2005, esecutiva ai sensi di legge e con allegato:

2P Norme Tecniche di attuazione

3P1 Azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P2 Pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzo urbanistico sull'azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P2.1 Cronoprogramma di massima degli interventi di riassetto e sistemazione idraulica

3P3 Delimitazione delle aree soggette al vincolo idrogeologico e individuazione delle acque pubbliche sull'azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P4 Classificazione delle strade e delimitazione dei centri abitati sull'azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

3P5 Addensamenti e localizzazioni commerciali su azzonamento generale del territorio, in scala 1:5000

4P1 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P2 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P3 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P4 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P5 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P6 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

4P7 Usi e destinazioni del territorio urbanizzato, in scala 1:2000

6P Sintesi delle previsioni di Piano, in scala 1:10000

Elab Relazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte

G1 Relazione geologico-tecnica

G8 Carta di sintesi e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000

G9 Carta aree di nuovo intervento, in scala 1:10000

G10 Relazione aree di nuovo intervento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Data Torino,

18 GEN. 2006

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 18-2251 in data 12.11.2005 relativa all'approvazione della Variante Strutturale al P.R.G.C. del Comune di Cossato di cui alle DD.CC. n. 15 del 3.03.'04, n. 59 del 4.08.'04, e n. 26 del 28.06.'05.

Elaborati di Piano

Elaborato 3P2, in scala 1:5.000

Sostituire l'intera legenda "PERIMETRAZIONE AREE DI INONDAZIONE" con l'omonima legenda contenuta nell'Elaborato G8.

Norme Tecniche Attuazione

Art. 29, comma 1

Sostituire il riferimento "art.49" con "art. 52".

Art. 34, ultimo comma

Sostituire il richiamo all' "art. 79 allegato 1." con "art.78 allegato 1.".

Art. 39, Fasce di rispetto e relative limitazioni di intervento-Torrente Cervo

Inserire in calce: "Si intendono di seguito richiamate le disposizioni del Titolo II e più in particolare gli articoli 29,30 e 39 delle NdA del P.A.I.".

Art. 50, comma 2, lett.b), quinto punto e lett.d), quarto punto

Stralciare, dopo le parole "... e/o la localizzazione rispetto alla viabilità)" la seguente dizione: " , o comunque quando l'Amministrazione individua localizzazioni alternative, tra quelle previste dal PRG,".

Art. 59 – Aree edificate a capacità residua – B4

Stralciare, dopo le parole “Le aree edificate B4 sono soggette alla stessa normativa delle aree B3”, l’intera dizione che recita: “con le seguenti integrazioni: ...omissis...di documentati e gravi motivi familiari.”.

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Biella
arch. Hermes FASSONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 19-2252

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Caprie (TO). Approvazione della Variante N. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n.1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Caprie (TO) adottata e successivamente modificata e integrata con deliberazioni consiliari n. 33 in data 9.11.2001, n. 8 in data 12.4.2002, n. 42 in data 5.11.2004 e n. 23 in data 21.4.2005, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 16.1.2006, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La definitiva documentazione relativa alla Variante n.1 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Caprie, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 33 in data 9.11.2001, n. 8 in data 12.4.2002, n. 42 in data 5.11.2004 e n. 23 in data 21.4.2005, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Verifica puntuale tra la variante al PRGC e l'azzonamento acustico vigente

- All.A. - Relazione tecnica
- All.B. - Tabulati analisi idrologica
- All.C. - Tabulati analisi idraulica
- Tav.1 - Corografia
- Tav.2 - Bacino torrente Sessi in scala 1:10000
- Tav.3 - Planimetria fasce fluviali in scala 1:5000
- Tav.4 - Fiume Dora Riparia:sezioni a1-a8 in scala 1:1000
- Tav.5 - Fiume Dora Riparia:sezioni a9-a13 in scala 1:1000
- Tav.6 - Fiume Dora Riparia:sezioni a14-a18 in scala 1:1000
- Tav.7 - Fiume Dora Riparia:sezioni a19-a23 in scala 1:1000
- Tav.8 - Fiume Dora Riparia:sezioni a24-a28 in scala 1:1000
- Tav.9 - Fiume Dora Riparia:sezioni a29-a37 in scala 1:1000
- Tav.10 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR20 a1-a8 in scala 1:4000/200
- Tav.11 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR20 a9-a16 in scala 1:4000/200
- Tav.12 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR20 a17-a24 in scala 1:4000/200
- Tav.13 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR20 a25-a32 in scala 1:4000/200
- Tav.14 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR20 a33-a37 in scala 1:4000/200
- Tav.15 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR200 a1-a8 in scala 1:4000/200
- Tav.16 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR200 a9-a16 in scala 1:4000/200

- Tav.17 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR200 a17-a24 in scala 1:4000/200
- Tav.18 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR200 a25-a32 in scala 1:4000/200
- Tav.19 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR200 a33-a37 in scala 1:4000/200
- Tav.20 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR500 a1-a8 in scala 1:4000/200
- Tav.21 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR500 a9-a16 in scala 1:4000/200
- Tav.22 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR500 a17-a24 in scala 1:4000/200
- Tav.23 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR500 a25-a32 in scala 1:4000/200
- Tav.24 - Fiume Dora Riparia:analisi idraulica TR500 a33-a37 in scala 1:4000/200
- Tav.25 - Torrente Sessi: sezione b1-b8 in scala 1.500
- Tav.26 - Torrente Sessi: sezione b9-b21 in scala 1.500
- Tav.27 - Torrente Sessi:analisi idraulica TR20 b1-b12 in scala 1:1000/200
- Tav.28 - Torrente Sessi:analisi idraulica TR20 b13-b21 in scala 1:1000/200
- Tav.29 - Torrente Sessi:analisi idraulica TR200 b1-b12 in scala 1:1000/200
- Tav.30 - Torrente Sessi:analisi idraulica TR200 b13-b21 in scala 1:1000/200
- Tav.31 - Torrente Sessi:analisi idraulica TR500 b1-b12 in scala 1:1000/200
- Tav.32 - Torrente Sessi:analisi idraulica TR500 b13-b21 in scala 1:1000/200
- Tav.33 - Documentazione fotografica in scala 1.5000
- Tav.34 - Evento alluvionale ottobre 2000 in scala 1:5000
- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica
- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica Integrazioni cartografiche alla scala di piano
- Tav. - Carta Geologico-Strutturale in scala 1:10000
- Tav. - Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore in scala 1:5000
- Tav. - Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore in scala 1:5000
- Tav. - Carta Geomorfológica e dei dissesti in scala 1:5000
- Tav. - Carta Geomorfológica e dei dissesti in scala 1:5000
- Tav. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Tav. - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Elab. - Schede di rilevamento
- Elab. - Censimento delle opere di difesa idraulica - SICOD schede cartacee
- Elab. - Cronoprogramma degli interventi di riassetto per la mitigazione del rischio
- Elab. - Relazione Illustrativa
- Elab. - Relazione integrativa per le attività commerciali
- Elab. - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Regione
- Elab. - Norme di Attuazione
- Elab. - Relazione di verifica dell'azzonamento acustico
- Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tav.1 - Inquadramento territoriale in scala 1:25000

- Tav.11 - Zonizzazione del territorio comunale e carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Tav.11a - Zonizzazione del territorio comunale e carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica in scala 1:5000
- Tav.12-1 - Caprie concentrico in scala 1:1500
- Tav.12-2 - Novaretto in scala 1:1500
- Tav.12-3 - Fraz. Montane in scala 1:1500
- Tav.12-1-a - Caprie concentrico in scala 1:1500
- Tav.12-2-a - Novaretto in scala 1:1500
- Tav.12-3-a - Fraz. Montane in scala 1:1500.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

Direzione19@regione.piemonte.it

Data 16.01.2006

Protocollo

Allegato ^{"A"} alla D.G.R. n. 19-2252 in data 2.11.2005 relativa all'approvazione della Variante n° 1 al P.R.G.C. predisposta dal Comune di Caprie e adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 05.11.2004.

Elenco delle modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Modifiche agli elaborati

TAVOLE 11 e 11a "Zonizzazione del territorio e carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e della idoneità all'utilizzazione urbanistica" in scala 1:5.000.

- In legenda, nella sezione "Indicazioni geologiche", il simbolo corrispondente alla voce "sorgenti" si intende essere reso coerente con il simbolo effettivamente usato nella relativa planimetria; inoltre nella sezione "Indicazioni urbanistiche", il simbolo corrispondente alla voce "elettrdotto" si intende reso coerente con il simbolo effettivamente usato nella relativa planimetria.

TAVOLA 11 "Zonizzazione del territorio e carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e della idoneità all'utilizzazione urbanistica" in scala 1:5.000.

- In corrispondenza della "sorgente Sagnass", riportare le fasce di rispetto corrispondenti a quelle introdotte con la specifica D.G.R. n° 35-20276 del 25.06.1997.
- Includere in classe IIIb3 la porzione di territorio posta in sponda sinistra del torrente Sessi, di fronte al concentrico di Caprie, situata tra il torrente stesso, il canale del Molino e la via Papa Giovanni XXIII, già collocata in classe IIa sulla Carta di Sintesi;
- Per i tre edifici costituenti la frazione Vaggera, sul fondovalle del torrente Sessi, a monte del ponte sulla strada per Campambiardo, modificare la classe di pericolosità geomorfologica da "IIIb3" a "IIIc".
- Modificare la classe di rischio geologico per le aree poste nel concentrico ai lati del torrente Sessi, nella località Giardini della frazione Novaretto e nella frazione Pertusetta, che passano dalla classe II alle classi IIIb4 e IIIa secondo quanto chiaramente evidenziato negli allegati cartografici n.1 e n.2 del presente provvedimento di approvazione (desunti dal parere dell'ARPA n.157663/SC04 del 19.12.05).
- L'area di completamento con licenza singola individuata con il n° 4 nella tav. 3 dell'elaborato "Relazione geologico-tecnica - Integrazioni cartografiche alla scala di piano" si intende priva di capacità edificatoria e riclassificata, analogamente a quella contigua,

come “area satura”; l’area individuata con il n° 8 per servizi pubblici e l’edificio che lo occupa sono da considerare privi di ulteriore capacità edificatoria.

TAVOLE 12-1-a “Caprie concentrico” e 12-2-a “Novaretto” in scala 1:1.500.

- Attorno al lago artificiale localizzato ad ovest del concentrico di Novaretto lungo la SP 199, denominato “laghetto di cava”, riportare la fascia di rispetto di 25 metri disposta dalla competente Direzione regionale Opere Pubbliche, indicata con il tratteggio corrispondente in legenda alla voce “limite fasce di rispetto”.
- Sulla sola tav. 12-1-a, relativamente al laghetto artificiale individuato a sud della cava e ad ovest del torrente Sessi, eliminare la destinazione d’uso “aree per attività ricreative private” e, di conseguenza, eliminare al suo interno il retino corrispondente a tale destinazione ed inserire la scritta “laghetto di cava”.

TAVOLE 12-1-a “Caprie concentrico” , 12-2-a “Novaretto” in scala 1:1.500 e 11 “zonizzazione e carta di sintesi” in scala 1:5.000.

- Eliminare il lotto di espansione residenziale n. 8 e la contigua area per servizi n. 24 a Caprie, nonché il lotto di completamento n. 1 a Novaretto.

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione

ART. 1.1 “Premessa”

- Comma 2: stralciare la prima parte del comma “In sede di variante ...; i restanti ...” ed inserire le seguenti parole “Gli articoli delle presenti N.T.A. ...”.

ART. 1.5 “Principali tipi di intervento previsti”

- Ultimo comma: sostituire le parole “... nell’ambito della stessa proprietà ...” con “...nell’ambito dello stesso lotto di pertinenza, purché risultino assenti vincoli di allineamento stradale e di mantenimento delle facciate; in ogni caso dovranno essere attentamente valutate dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla C.I.E. le distanze ed i rapporti con il contesto edificato circostante.”.

ART. 1.10 “Elaborati del Piano Particolareggiato”

- Comma 1, punto 9): dopo le parole “... barriere architettoniche in ...” stralciare “applicazioni del penultimo comma ...” e sostituire con “applicazione del 4° e del 5° comma ...”.

ART. 1.11 “Formazione, approvazione del Piano Particolareggiato”

- Comma 6: dopo le parole “... si controdeduce alle osservazioni ...” stralciare “e al parere del comprensorio, ...”.
- Comma 7: sostituire le parole “entro 90 giorni” con “entro 120 giorni”.

ART. 1.22 “Abitabilità ed usabilità delle costruzioni”

- Titolo e comma 1: stralciare le ultime parole tra parentesi nel titolo “(art. 57 L.R. 56/77)” e l’ultima riga del comma 1 “L.R. 5/12/77 n° 56 e ss. mm., art. 57.”.

ART. 2.10 "Bassi fabbricati"

- Comma 2, punto g: stralciare le ultime parole "oppure a servizi igienici".

ART. 2.11 "Fasce di protezione stradale"

- Punto A), comma 2: all'inizio della frase, tra le parole "Gli edifici ..." e "... ad uso residenziale" inserire la parola "rurali".

ART. 2.16 ter.

Introdurre il nuovo articolo " 2.16 ter" con il seguente titolo e testo:

" ART. 2.16 ter - PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI ALL'USO URBANISTICO EDILIZIO STABILITE NEI PARERI DELLE DIREZIONI REGIONALI OPERE PUBBLICHE (n. 52681/25.3 del 3.11.05), DIFESA SUOLO (n. 7192/23.2 del 7.11.05) E DELL'ARPA (n. 157663/SC04 del 19.12.05.

Modifiche normative disposte dalla Direzione Opere Pubbliche.

- Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo negli ambiti posti in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica, segnatamente in prossimità dei corsi d'acqua in frazione Novaretto (rio Pra Barbe, rio Calcinera e rio Brutta-costa), provenienti dal versante soprastante e parzialmente intubati, ed in frazione Pertusetta (rio Comba), dovrà essere preceduto, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988, anche da uno specifico studio idraulico approfondito del bacino idrologico interessato, redatto a cura dell'Amministrazione comunale che verifichi, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso, tenuto conto della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta;
- ai fini delle possibilità edificatorie degli ambiti suddetti, qualora fossero individuati punti critici a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo quanto indicato al punto precedente, occorrerà preventivamente prevedere la realizzazione di opportuni ed adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico secondario insistente nel contorno delle aree medesime;
- nelle aree poste in classe IIb per problemi dovuti alla falda superficiale e/o al deflusso idrico superficiale dovrà essere vietata la realizzazione di piani interrati;
- oltre all'osservanza della fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, non inferiore a 25 mt., dal ciglio di sponda del laghetto situato in frazione Novaretto, già prescritta nella tavola 12-2-a in scala 1:1.500, l'edificabilità nell'intorno del medesimo vaso dovrà comunque essere subordinata all'effettuazione di specifico studio idrogeologico ai fini della verifica della presenza della falda acquifera superficiale e della sua escursione.

Modifiche normative disposte dalla Direzione Difesa del Suolo

-Lo "Studio di Fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla confluenza in Po", redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, prevede in corrispondenza della frazione Novaretto, dove lo studio effettuato dal Comune individua una riduzione sia della fascia B che della fascia C, un ampliamento consistente della fascia B (fino ai margini dell'abitato) e lo spostamento della fascia B di progetto a ridosso della zona industriale di Novaretto.

Tale studio, in fase di presentazione preliminare all'adozione del Progetto di modifica ed integrazione al PAI alla data di approvazione della presente variante generale n. 1, non scaturisce ancora effetti di cogenza; qualora adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, assumerà effetto prevalente rispetto alle previsioni del presente Strumento Urbanistico e pertanto la delimitazione delle fasce e la relativa classificazione geologica dovranno essere adeguate dall'Amministrazione comunale mediante specifica variante al PRGC.

- L'edificio situato tra l'argine previsto (limite di progetto del PAI) e la Dora, a sud di Novaretto, identificabile sulla carta di sintesi (adottata con D.C. 42 del 5.11.04) con la classe IIIb4 estesa al relativo lotto di pertinenza, dovrà essere oggetto da parte dell'Amministrazione Comunale di quei provvedimenti atti a garantire la minimizzazione di eventuali danni a cose o persone qualora si verificasse un evento alluvionale consistenti nell'inserimento nel Piano di Protezione Civile, nell'allertamento in caso di piena, nella notifica alla proprietà dell'elevato livello di rischio, nonché nell'eventuale rilocalizzazione ove necessario tramite apposita procedura.

Modifiche cartografiche e normative disposte dall' A.R.P.A.

- Il comune di Caprie è classificato come Comune sismico e ricade nella zona 3 ai sensi della O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2004 e della relativa DGR di recepimento n. 61-11017 del 17.11.03; esso è quindi tenuto al rispetto dell'art. 89 del DPR n° 380/2001 secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/1985 e relativa D.G.R. n° 2-19274 del 1988 ed a redigere appositi studi di carattere tecnico da presentare alla Regione Piemonte, richiedendo il parere preventivo di cui alla Circolare 1/DOP del 27.04.2004. Si richiamano inoltre le indicazioni procedurali contenute nel comunicato della Regione Piemonte, Settore Protezione Civile, Arpa Piemonte, Servizio Sismico - Pinerolo TO - "Nuove norme tecniche e classificazione sismica dei comuni piemontesi" pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 10.11.2005.

Pertanto l'Amministrazione comunale è tenuta al rigoroso rispetto delle disposizioni complessivamente contenute negli atti sopra citati, sia nell'attuazione degli strumenti esecutivi di piano, sia nella realizzazione dei singoli edifici, sia in occasione di future varianti".

- Ai 3 edifici costituenti la frazione Vaggera, sul fondovalle del torrente Sessi, a monte del ponte sulla strada per Campambiardo, si riconosce un elevato pericolo di allagamento con dinamica di alta energia, tale da costituire pericolo per l'incolumità degli abitanti oltre che delle abitazioni; pertanto si modifica la classe di pericolosità di tale ambito da IIIb3 a IIIc .

- A monte della frazione Campambiardo, il Comune è tenuto a compiere una costante e frequente azione di controllo e di manutenzione sulla balera che scorre nella incisione artificiale posta a mezzacosta sul versante a circa 30-60 metri di distanza dall'abitato, affinché venga mantenuta intatta la sezione idraulica e non subisca lesioni o perdite verso il versante sottostante, evitando il pericolo di frane indotte per imbibizione e fluidificazione dei terreni.

- A causa della presenza di un masso in posizione pericolosa e precariamente ancorato al suolo, posto a monte di un'abitazione della frazione Camparnaldo, il Comune è tenuto a valutare le azioni per la messa in sicurezza del sito attraverso il disaggio controllato del masso stesso o la sua sottomurazione."

ART. 2.17 "Destinazioni d'uso ammesse"

Comma 3:

- all'inizio del comma, eliminare le parole "Tutte le tettoie e ...";

- alla prima alinea, dopo le parole "... solo con destinazione accessoria", inserire la seguente specificazione "... e comunque nel rispetto delle norme igienico-edilizie e di distanza tra fabbricati."

ART. 2.25 "Condizioni generali di edificabilità"

- Punto 11 C) : aggiungere prima della frase " Le aree dismesse e destinate a parcheggio ..." la seguente precisazione " Nell'ambito di tali nuovi interventi".

ART. 2.26 "Condizioni aggiuntive per le aree soggette a piani esecutivi"

- Punto 2: all'inizio del comma, dopo le parole "I PEC possono comprendere ..." inserire la parola "anche"; inoltre dopo le parole "... dell'area assoggettata..." aggiungere "..., purché la superficie da attivare sia di dimensione ancora efficace sotto il profilo organizzativo ed infrastrutturale e..."

- Punto 3: effettuare le seguenti integrazioni: dopo le parole "... esclusa la quota per parcheggi pubblici..." inserire la frase " e di verde integrato con gli stessi, che devono comunque essere garantiti in loco,..." ; inoltre, sostituire le parole "... delle aree a servizi individuate..." con "... di vicine aree a servizi individuate afferenti la stessa destinazione d'uso (o residenziale o produttiva)..."; infine stralciare il periodo " Per le sole destinazioni ...omissis... ad uso di dipendenti e clienti." e sostituirlo con il testo seguente: "Per le sole destinazioni produttive previste sull'area DA1 la predetta norma si applica anche alla quota destinata a parcheggio pubblico purché reperita nella contigua area a servizi S3."

ART. 2.27 "Norme a tutela dell'insieme storico ambientale"

Inserire dopo il titolo il seguente testo: "1) Condizioni e criteri attuativi per l'operatività edilizia nei nuclei di fondovalle e nelle borgate montane individuati dal PRG come aree di interesse storico ambientale, nonché per gli edifici isolati di valore documentario.

I nuclei di antica formazione e le borgate montane, pur non comprendendo particolari emergenze di valore storico ed architettonico, presentano un valore ambientale d'insieme costituito dall'impianto urbanistico, dalle forme aggregative dei volumi edilizi, dalle tipologie e dai materiali tradizionali. Pertanto ogni intervento di ristrutturazione, di risanamento e recupero funzionale e di eventuale sostituzione edilizia dovrà risultare coerente con tali caratteristiche da tutelare; in particolare gli interventi sia diretti che inseriti in piani di recupero, dovranno utilizzare le tipologie ed i materiali tipici della tradizione locale, mentre i volumi edilizi dovranno risultare articolati ed accorpati tra loro in modo da rispettare l'impianto originario e le aggregazioni tra corpi edilizi, tipici dell'edificato storico ambientale degli insediamenti montani. In tal senso i tipi di intervento edilizio da applicare nei singoli casi dovranno essere attentamente graduati rispetto al valore ambientale e documentario effettivamente riscontrabile in sede attuativa per ogni singolo edificio oggetto di intervento, evitando operazioni di sostituzione edilizia in caso di evidente pregio tipologico e tutelando comunque, indipendentemente dal livello dell'intervento previsto, eventuali elementi decorativi di valore documentario; in particolare il PRG prevede il restauro e risanamento conservativo, oltre che per gli edifici vincolati o per quelli di pregio individuati dal piano, anche per i piloni votivi, le cappelle, i manufatti isolati quali lavatoi, fontane, meridiane, ecc. e per tutti gli elementi tipologici e decorativi costituenti l'apparato storico - documentario caratterizzante i borghi montani e gli edifici, anche isolati in zona agricola.

In proposito si richiamano complessivamente le direttive e gli indirizzi operativi enunciati dallo studio di <<Approfondimento della Valle di Susa>> redatto dalla Regione Piemonte quale sviluppo regolamentare del P.T.R., dal quale in particolare si riprende il seguente orientamento operativo: "...siano privilegiati gli interventi di riuso, recupero e riqualificazione dell'edificato storico, utilizzando materiali e soluzioni tipologico costruttive in linea con quelle delle preesistenze; sia posta particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi aperti interni agli insediamenti che non devono essere snaturati con interventi (recinzioni, pavimentazioni, materiali) non consoni ai caratteri del luogo."

Agli organi comunali preposti (UTC e CIE), prima del rilascio di ogni permesso di costruire o di autorizzazioni operative di qualsiasi tipo, compete la verifica dell'eventuale esistenza di elementi o tipologie da tutelare, conservare e valorizzare, affinché i progetti urbanistici ed edilizi vengano correttamente valutati e indirizzati all'intervento più adatto, in coerenza con i criteri sopra stabiliti."

Inoltre sostituire la cifra " 1" prima delle parole "La verifica del rispetto..." con la cifra " 2) "

- Punto A): alla 5° alinea, dopo le parole "i balconi in legno ..." stralciare le parole ", pietra o cemento" e sostituirle con "o pietra".

ART. 2.28 "Aree di interesse storico ed ambientale"

Al termine della "Definizione" aggiungere la seguente frase: " Nell'applicazione dei sotto riportati parametri per tutti gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi, si richiamano espressamente i criteri operativi e le disposizioni del precedente art. 2.27, punti 1), 2) ed A)".

ART. 2.29 "Aree residenziali sature di recente edificazione"

- Punto 5,- terza colonna: dopo le parole "o per costruire T ..." stralciare "eccedenti il ..." e sostituirle con "in alternativa al ...";

ART. 2.33 "Aree di espansione residenziale con Piano Esecutivo Convenzionato"

- Punto 16, terza colonna: stralciare la frase "monetizzazione all'80% esclusi parcheggi commercio art. 2.26 bis" e sostituirla con "monetizzazione per le quote corrispondenti ai punti a) e b) del 1° comma dell'art. 21 della L.R. 56/77; le quote relative a verde e parcheggi devono essere reperite sull'area d'intervento all'interno del PEC. Per il commercio valgono le norme dell'art. 2.26 bis."

ART. 2.34 "Aree per attività ricreative private"

- Punto 16, seconda colonna: aggiungere nella terza colonna la seguente disposizione: "Ogni intervento di ampliamento o di costruzione di strutture accessorie comporta la verifica delle complessive superfici a parcheggio pubblico, dismesse o di uso pubblico, dimensionate secondo i disposti di legge e in coerenza con le reali esigenze di utilizzo che l'attività induce, al fine di evitare penalizzazioni per il traffico di scorrimento della viabilità provinciale".

ART. 2.35 "Aree per impianti produttivi"

Sottoaree DA), DB) e DC)

- Punto 5, seconda colonna: quale ultimo capoverso inserire la seguente prescrizione: "Le volumetrie residenziali destinate all'abitazione del custode, costituenti parte integrante dell'edificio principale, devono in ogni caso risultare comprese nelle volumetrie produttive."

- Punto 14 bis, seconda colonna: sostituire l'ultima frase "Per le destinazioni D ... omissis ... area di proprietà." con la seguente formulazione: " Per la destinazione C è prescritto il reperimento delle quote minime di servizi afferenti l'insediamento commerciale secondo i disposti del punto 3) dell'art.21 della LR.56/77, interamente all'interno dell'area di trasformazione, privilegiando le quote a parcheggio ed integrandole con adeguati spazi verdi per una migliore qualità dell'insediamento. Per la destinazione D le quote minime di legge dovranno essere localizzate nelle aree di intervento, eventualmente anche accorpate in ambiti comuni tra aree di intervento confinanti. Nelle aree di tipo DB e DC per entrambe le destinazioni è esclusa la monetizzazione delle quote per servizi".

- Punto 15 bis, seconda colonna: dopo le parole "a servizi" stralciare le parole " o monetizzabili".

Sottoaree DA)

- Punto 3, terza colonna: dopo le parole "C1 max 20%..." sostituire la sigla "S" con le parole "... della superficie territoriale...".

Sottoaree DB)

- Punto 3, terza colonna: dopo le parole "C1 max 10% ..." e "C max 100% ..." sostituire la sigla "S" con le parole "... della superficie territoriale...".

- Punto 17, prima colonna: stralciare le parole "Classe idoneità urbanistica" e sostituirle con "Classificazione del rischio geologico".

- Al termine della scheda normativa inserire la seguente norma: " Prescrizione specifica per l'area DB3: il mantenimento della localizzazione L2 ai sensi della L.R.28/99 sull'area DB3 è subordinato a specifico parere favorevole della Direzione regionale competente in materia commerciale."

Sottoaree DC)

Inserire al termine della scheda normativa riferita alle aree di tipo DC le seguenti prescrizioni specifiche:

"Norme specifiche per l'area DC2:

- 1) L'accessibilità al comparto produttivo deve avvenire solo dalla rotatoria e/o dalle viabilità minori esistenti, in coerenza con i disposti dell'art. 28 della L.R. 56/77, escludendo il collegamento diretto dalla strada statale 24. Il Comune dovrà ottenere, prima della fase esecutiva e della realizzazione degli edifici in progetto, parere favorevole da parte dell'Ente di gestione della viabilità principale, in ordine alla localizzazione, tipologia e dimensione degli accessi viari all'area.
- 2) La progettazione dell'ambito dovrà essere oggetto di uno studio unitario esteso all'intera area DC2, a cura dell'Amministrazione comunale; in mancanza di realizzazione ed occupazione unitaria dell'area mediante PEC, la realizzazione degli interventi potrà anche essere effettuata in due subambiti di estensione confrontabile, ognuno soggetto a piano esecutivo convenzionato; in tal caso l'utilizzo dell'ambito dovrà avvenire progressivamente, attivando gli interventi sul secondo comparto più esterno (ad est) solo ad avvenuta realizzazione di quelli del primo.
- 3) Il Comune è tenuto inoltre a verificare nelle adeguate sedi, prima del rilascio del permesso di costruire, che la progettazione dei manufatti produttivi e commerciali sia corretta sotto il profilo tipologico e dell'inserimento ambientale (uso di materiali e tipologie adatti alla

riqualificazione dell'ambiente circostante, privilegiando forme volumetriche articolate, di contenuta altezza ed impatto visivo); dovranno inoltre essere previste adeguate quote di verde di arredo integrate nelle superfici a parcheggio pubblico e l'inserimento di quinte alberate di pronto effetto, con funzione di mascheramento visivo parziale delle strutture edilizie.

- 4) Per l'area DC2 l'altezza massima è in ogni caso limitata a 10,00 metri fuori terra, fatte salve unicamente maggiori esigenze per strutture tecniche, da valutarsi attentamente in sede di C.I.E.
- 5) Le indicazioni cartografiche (tav.12-1-a) relative al perimetro della superficie edificabile, sono prescrittive.
- 6) Le aree per servizi pubblici afferenti sia la destinazione produttiva sia quella commerciale devono essere interamente reperite all'interno del perimetro del PEC escludendo la monetizzazione.
- 7) Il mantenimento della localizzazione L2 ai sensi della L.R.28/99 sull'area DC2 è subordinato a specifico parere favorevole della Direzione regionale competente in materia commerciale."

Inoltre per la categoria delle aree DC eseguire le seguenti modifiche:

- Punto 3, terza colonna: dopo le parole "C max 60%..." sostituire la sigla "S" con le parole "... della superficie territoriale...".
- Punto 8, terza colonna: completare la prescrizione con la frase "....., fatti salvi arretramenti maggiori prescritti dalle tavole di progetto del PRGC".

ART. 2.36 "Aree per attività estrattive"

- Punto 2, penultima alinea: eliminare il periodo "E' ammesso un unico esercizio commerciale di vicinato nell'ambito di ciascuna attività estrattiva, al quale si applicano i disposti dell'art. 2.26 bis."

ART. 2.37 "Aree agricole"

- Punto 3, seconda colonna: stralciare la sigla "A5";
- inoltre, dopo la sigla "A6" inserire la seguente precisazione: "limitatamente alla preparazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli provenienti dall'azienda stessa".
- Nota n° 4: stralciare interamente il testo " 4- Ove risultassero edifici rurali...omissis... delle presenti NdA.", aggiunto autonomamente dalle controdeduzioni comunali.
- Nota n° 5: sostituire il testo "...sono ammesse nuove costruzioni...omissis... delle presenti NdA" con il seguente: "... ogni intervento comunque destinato è soggetto alle limitazioni e prescrizioni del precedente art. 2.16 ed alle procedure autorizzative prescritte dallo stesso art. 30 della L.R."

ART. 2.37 BIS "Aree per attività speciali"

Ridefinire il titolo "attività speciali" come "attività agricole speciali".

Modifiche alla Relazione Illustrativa (Tabelle)

TAB. 2 – NOVARETTO

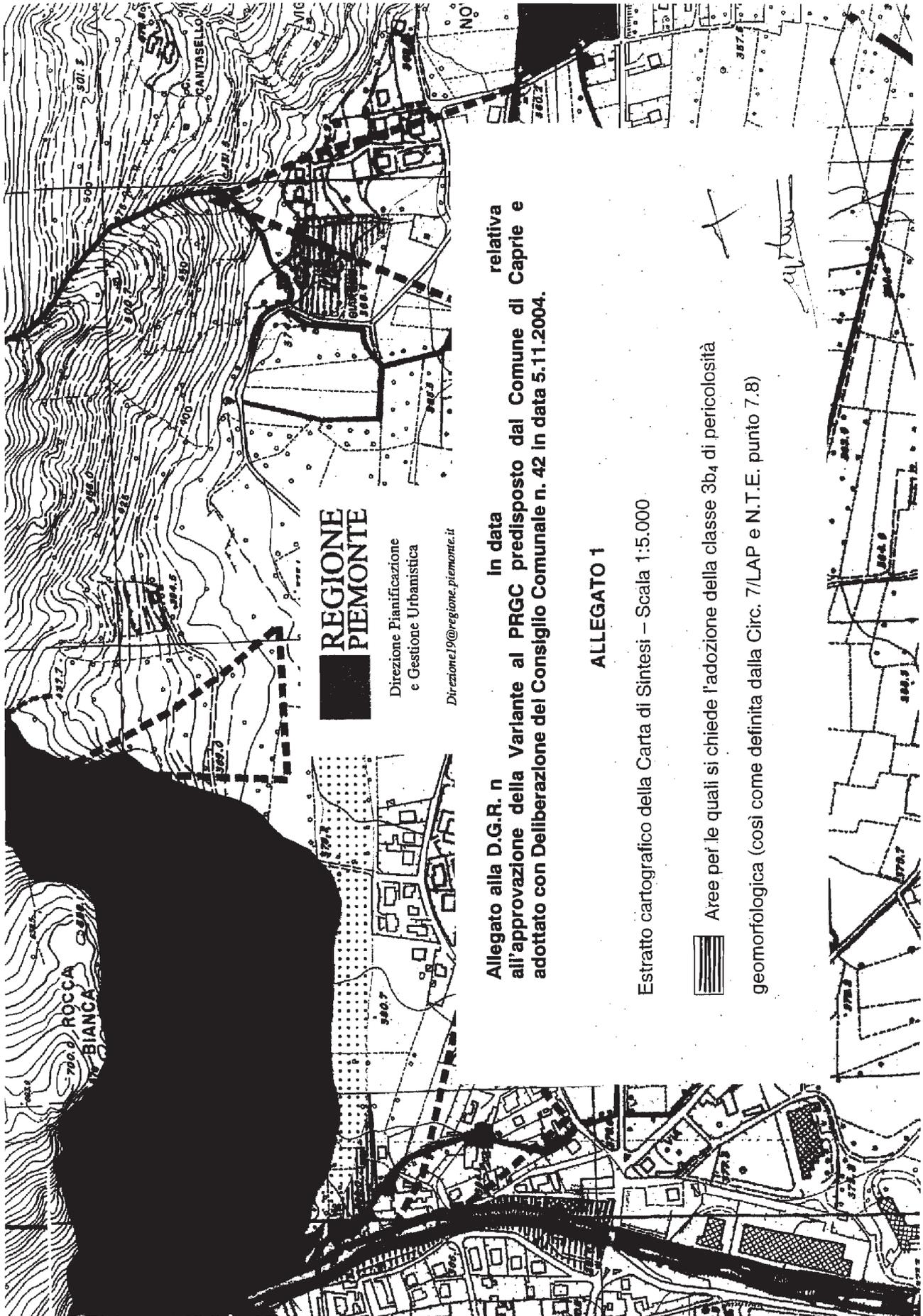
- Inserire nella riga corrispondente al servizio n° 8 la seguente nota: “servizi di trasformazione – indice di cubatura 0,1 mc/mq – ved. nota art. 2.38 N.T.A.”.

TABELLE 1, 2, 3, 3/1

- Correggere tutti i dati numerici riferiti alle aree stralciate ex officio con il presente provvedimento, compresi i valori totali.

Il Responsabile del Settore
Territoriale Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE

Il Direttore
arch. Franco FERRERO



REGIONE PIEMONTE

Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica

Dirazione19@regione.piemonte.it

Allegato alla D.G.R. n. In data relativa all'approvazione della Variante al PRGC predisposto dal Comune di Caprie e adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 5.11.2004.

ALLEGATO 1

Estratto cartografico della Carta di Sintesi - Scala 1:5.000



Aree per le quali si chiede l'adozione della classe 3b4 di pericolosità geomorfologica (così come definita dalla Circ. 7/LAP e N.T.E. punto 7.8)

art. 1



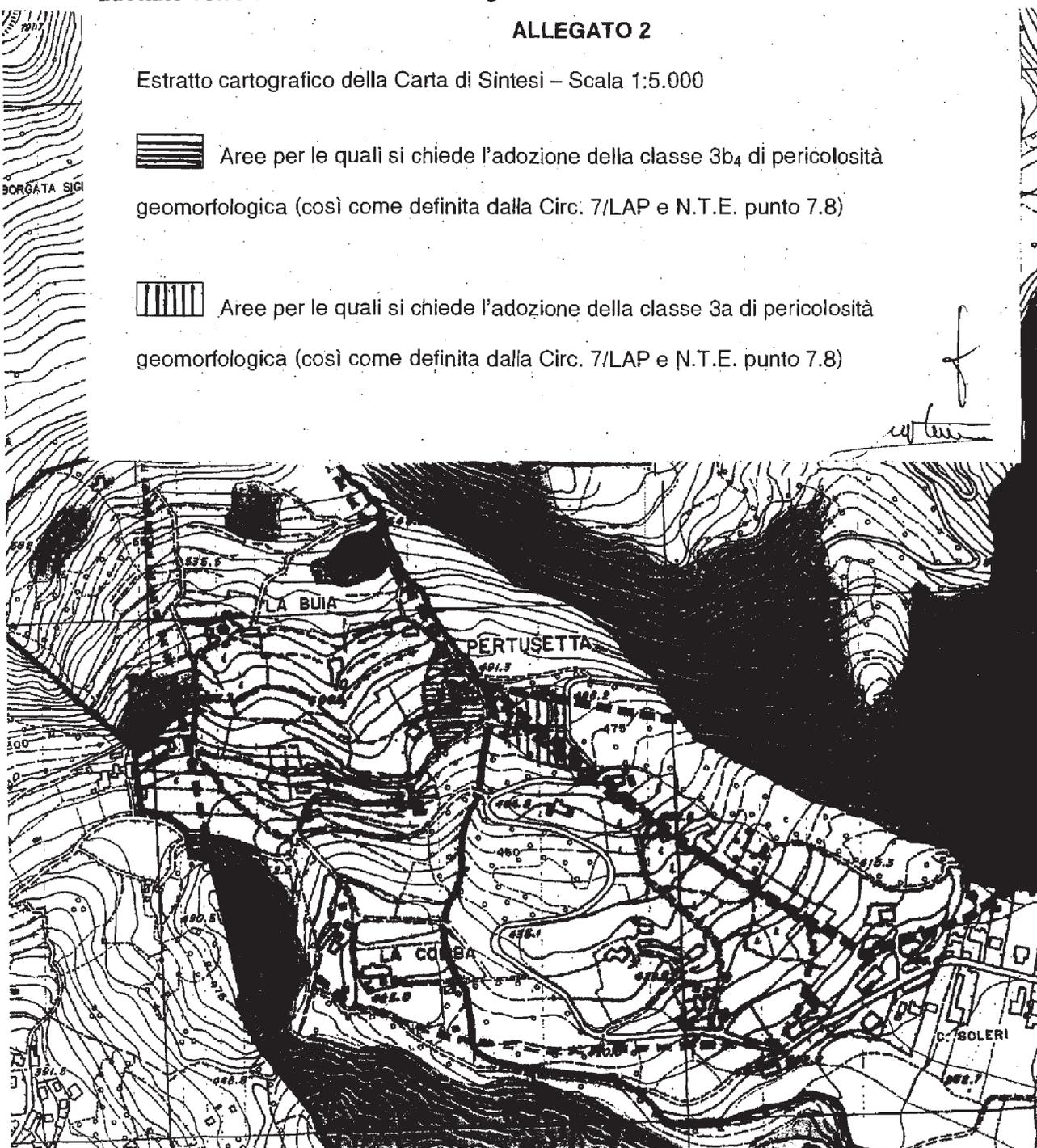
Allegato alla D.G.R. n. [] in data [] relativa all'approvazione della Variante al PRGC predisposto dal Comune di Caprie e adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 5.11.2004.

ALLEGATO 2

Estratto cartografico della Carta di Sintesi – Scala 1:5.000

 Aree per le quali si chiede l'adozione della classe 3b₄ di pericolosità geomorfologica (così come definita dalla Circ. 7/LAP e N.T.E. punto 7.8)

 Aree per le quali si chiede l'adozione della classe 3a di pericolosità geomorfologica (così come definita dalla Circ. 7/LAP e N.T.E. punto 7.8)



Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 38-2271

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali". Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale

A Relazione dell'Assessore Taricco:

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 30-28905 del 13 dicembre 1999, avente per oggetto: L.R. 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", stabiliva i provvedimenti attuativi per il conferimento delle funzioni alle Province ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della sopra citata legge; in particolare all'allegato 2 si disponeva il trasferimento delle competenze in merito al rilascio delle autorizzazioni, all'impianto ed all'esercizio di vivai, al commercio di piante, parti di piante e sementi, previste ai sensi dell'art. 1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987 e si conferiva nello stesso tempo al Settore Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione 12 i compiti di indirizzo e coordinamento in materia.

La direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concerne le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, che attua la sopra citata direttiva 2002/89/CE, abroga la legge 18 giugno 1931, n. 987 e stabilisce che ogni Servizio fitosanitario regionale, nello svolgimento dei compiti affidati, curi l'esercizio di alcune competenze quali, ai sensi dell'art. 50, lettera b), il rilascio delle autorizzazioni previste dal sopra citato decreto.

Il sopra citato D.lgs. stabilisce inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 1, che chiunque svolge attività di produzione e commercializzazione dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, disciplinate dallo stesso decreto, deve essere in possesso di apposita autorizzazione il cui rilascio, ai sensi del comma 2, spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 attribuisce al Settore Fitosanitario il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario;

considerato che alla luce dei provvedimenti normativi citati occorre attribuire, in attuazione degli stessi, le funzioni e le competenze di cui anzi, al Settore Fitosanitario regionale;

considerato che in virtù di quanto sopra esposto, occorre revocare le disposizioni della D.G.R. n. 30-28905 del 13.12.99 così come previsto dall'allegato 2 alla voce "Autorizzazione per l'impianto di vivai e il commercio di piante e parti di piante e sementi";

tenuto conto che le Amministrazioni provinciali sono state sentite in data 19 gennaio 2006;

acquisito, altresì, il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in data 22.2.2006;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di affidare alla Direzione 12 - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti al Servizio fitosanitario regionale dal D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214;

di revocare le disposizioni della D.G.R. n. 30-28905 del 13 dicembre 1999 così come previste dall'allegato 2 alla voce: "Autorizzazione per l'impianto di vivai e il commercio di piante e parti di piante e sementi".

In occasione della prossima definizione dei trasferimenti finanziari alle Amministrazioni provinciali, ai sensi della L.R. n. 17/99, si apporteranno le dovute modifiche conseguenti all'applicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Contro la presente deliberazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2006, n. 47-2279

Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni" - Attuazione adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 - Disposizioni in merito alla DGR n. 15 - 14886 del 28.02.2005

A Relazione dell'Assessore Taricco:

Il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 ha stabilito norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune.

A partire dal 1° gennaio 2005, secondo quanto disposto dagli artt. da 3 a 9 del citato regolamento, gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti sono tenuti a rispettare taluni criteri di gestione obbligatori e norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali che vanno a costituire il regime della cosiddetta "condizionalità".

In particolare, tale regolamento stabilisce i contenuti di seguito sinteticamente specificati:

- all'articolo 3 prevede, tra l'altro, che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento medesimo;

- all'articolo 4 specifica i campi nell'ambito dei quali sono prescritti i criteri di cui sopra;

- all'articolo 5 stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche ed ambientali, sulla base dello schema riportato nell'allegato IV del regolamento di cui trattasi.

I criteri di gestione obbligatori prevedono una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione e all'abbandono delle terre agricole.

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale (FEASR), all'articolo 51, prevede inoltre che l'importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o revocato nel caso in cui i beneficiari non ottemperino, nell'insieme

della loro azienda, in conseguenza di atti od omissioni loro direttamente imputabili, ai requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03.

Mediante il decreto 13 dicembre 2004 n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune", sono state emanate disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2005 del regime di condizionalità.

Successivamente, a livello nazionale, è stato ritenuto necessario dettare disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il perfezionamento del regime di condizionalità avviato dal 1° gennaio 2005.

Pertanto, è stato emanato il decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni"; tale decreto, all'articolo 9, abroga a partire dal 2006, tra l'altro, il decreto ministeriale 13 dicembre 2004, relativo all'attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, all'articolo 2, comma 1, stabilisce che le Regioni e Province Autonome definiscono per l'anno 2006 inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo e, per quanto riguarda le annualità successive, inderogabilmente entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali, elencate nell'allegato 2 al decreto citato.

In applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto 13 dicembre 2004 n. 5406, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-14886 del 28.02.2005, che approva l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per la campagna dell'anno 2005 e riguardanti:

Criteri di gestione obbligatori (Allegato 1);

Buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato 2).

Poiché il citato decreto ministeriale è stato abrogato ed è stato sostituito dal decreto ministeriale del 15 dicembre 2005, in attuazione quindi dell'articolo 2, comma 1, di quest'ultimo è necessario approvare, mediante Deliberazione della Giunta Regionale, l'elenco degli impegni valevoli a livello territoriale a partire dall'1/1/2006 contenuti in allegati che fanno parte integrante della presente Deliberazione della Giunta Regionale; inoltre è necessario stabilire disposizioni circa la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-14886 del 28.02.2005.

a) L'Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori (artt. 3 e 4 e allegato III al regolamento (CE) 17832/03);

Gli impegni di cui all'allegato 1) riguardano i seguenti campi di condizionalità:

- Ambiente;

- Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali.

L'Allegato 1) si articola negli elenchi "A", "B", "C" relativamente ai quali si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda gli elenchi "A" e "B", si indica la normativa che deve essere considerata nonché le date a partire dalle quali la medesima è applicabile.

a) Trattasi della normativa comunitaria (atti) e nazionale, nonché l'eventuale normativa di recepimento regionale, inserita nel regime di condizionalità:

- se specificata nell'elenco "A", a partire dal 1.01.2005;

- se specificata nell'elenco "B", a partire dal 1.01.2006.

b) si indicano gli eventuali impegni a carico delle aziende agricole stabiliti a livello regionale che valgono per le campagne a partire dall'anno 2006.

Per quanto riguarda l'elenco "C", si indicano per informazione solo la normativa comunitaria e nazionale che sarà inserita nel regime di condizionalità a partire dal 1.01.2007.

Circa l'eventuale normativa di recepimento regionale e gli eventuali impegni a carico delle aziende agricole stabiliti a livello regionale, che varranno nel regime di condizionalità a partire dal 1/1/2007, si fa riserva di approvare entro il 30 settembre 2006 una specifica Deliberazione della Giunta Regionale.

b) L'Allegato 2) Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento Regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti.

In riferimento all'Allegato 2) prima citato, è necessario precisare quanto segue.

Con il Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (di seguito denominato Regolamento regionale) è stato definito, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e della direttiva 91/676/CEE dallo stesso recepita, il Programma d'azione di obbligatoria applicazione per le aziende ricadenti nelle zone designate dal Regolamento stesso come vulnerabili dai nitrati di origine agricola.

Il Regolamento regionale, pur avendo indicato nel 1° gennaio 2003 la data di operatività complessiva delle nuove disposizioni, dispone peraltro che le aziende agricole esistenti a quella data:

- provvedano all'adeguamento delle proprie strutture secondo la tempistica stabilita dalla Regione Piemonte, sentendo le Province;

- presentino il Piano di Utilizzazione Agronomica, in forma completa o semplificata, alle Province competenti per territorio secondo le modalità e la tempistica stabilite dalle Province stesse, in accordo con la Regione.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 65-8111 del 23 dicembre 2002, ha dettato le prime disposizioni di attuazione del Regolamento regionale, disponendo innanzitutto l'avvio di un'azione di approfondimento conoscitivo e di monitoraggio della situazione delle aziende zootecniche ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

La Deliberazione citata prevedeva conseguentemente che le aziende, che in sede di monitoraggio informatizzato avessero verificato di non essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento regionale, avevano la possibilità di presentare un piano di adeguamento strutturale finalizzato al raggiungimento dei predetti requisiti (quali ad esempio la realizzazione delle vasche e platee di stoccaggio degli effluenti zootecnici). Inoltre la deliberazione prevedeva che, nel caso di aziende che superassero i limiti di apporto azotato organico al terreno previsti dal Regolamento Regionale, il Piano di Utilizzazione Agronomica contenesse indicazioni riguardanti il programma che le stesse avrebbero dovuto mettere in atto al fine di rientrare nei limiti previsti.

La deliberazione di cui trattasi ha pertanto disciplinato il percorso di adeguamento delle aziende agricole esistenti rinviando a successivo atto la determinazione della data da cui diventano obbligatori gli impegni in precedenza richiamati. La deliberazione citata stabiliva infine

che l'Amministrazione regionale, sulla base delle risultanze dei piani di adeguamento e dei piani di utilizzazione agronomica acquisiti avrebbe:

- definito, nel rispetto degli orientamenti comunitari, eventuali misure di aiuti finalizzate a favorire il rientro nei limiti previsti dal Regolamento,

- stabilito, con successivo atto, il termine ultimo per la realizzazione dei programmi di adeguamento, diversificato in relazione alla tipologia di intervento.

Terminata la fase di monitoraggio ed acquisizione dei piani di utilizzazione agronomica e dei piani di adeguamento, la Regione Piemonte, sulla base della situazione emersa, ha stabilito, con la DGR 15 novembre 2004, n. 89-13993, che:

a) dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio l'adeguamento strutturale previsto dal Regolamento 18 ottobre 2002, n. 9/R per le aziende agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2003;

b) le aziende agricole che debbono effettuare investimenti per poter rispettare gli obblighi di cui sopra possono usufruire fino a trentasei mesi di proroga a partire dal 31 dicembre 2005.

A completamento dell'azione di adeguamento avviata con la citata deliberazione, la Giunta Regionale, con la DGR 14 febbraio 2005, n. 42-14758, ha adottato un Programma straordinario di investimenti finalizzato all'adeguamento delle aziende agricole al fine di rispettare le norme contenute nel D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 9/R; lo stesso Programma precisa che la domanda di sostegno agli investimenti presentata dalle aziende agricole ha anche il valore di Piano di adeguamento particolareggiato a completamento o parziale modifica di quello previsto dalla deliberazione del 23.12.2002 n. 65-8111; tale piano di adeguamento è quindi oggetto di istruttoria ed approvazione da parte delle Province.

Nella seconda parte del 2005, la Giunta Regionale, con la deliberazione 3 ottobre 2005 n. 37-981, ha integrato le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti, con riferimento al carico azotato di origine zootecnica ed alle altre norme previste dal Regolamento regionale; tale deliberazione stabilisce in particolare che dal 31 dicembre 2005 diventa obbligatorio per le aziende zootecniche esistenti alla data del 1° gennaio 2003 l'adeguamento ai carichi azotati previsti dal Regolamento regionale; tali aziende zootecniche possono beneficiare di un periodo di proroga massimo di 36 mesi, nell'ambito del Piano di adeguamento approvato dalla Provincia. In modo analogo un periodo di proroga di 36 mesi con scadenza 1 gennaio 2006 può essere riconosciuto per le altre norme del Regolamento regionale, nel caso in cui la loro decorrenza fosse il 1 gennaio 2003. La deliberazione 37 - 981 stabilisce inoltre che il termine di proroga previsto per le aziende zootecniche sia applicabile anche alle aziende agricole non zootecniche ed esistenti al 1 gennaio 2003.

Sempre sulla base della DGR 65 - 8111 del 23.12.02, la Regione Piemonte ha istituito un Comitato tecnico formato da rappresentanti delle Direzioni Regionali Pianificazione delle Risorse Idriche e Sviluppo dell'Agricoltura, delle Province interessate (Assessorati Agricoltura e Ambiente) e delle organizzazioni professionali agricole. Il Comitato tecnico, anche avvalendosi di esperti, ha quale compito quello di valutare la situazione e proporre:

- le possibili soluzioni alle problematiche emerse nella fase conoscitiva e di monitoraggio nonché di acquisizione dei piani e programmi di adeguamento, con particolare riguardo a quelle di tipo interaziendale e territoriale;

- la tempistica per l'attuazione degli interventi strutturali e tecnologici nonché dei programmi di adeguamento ai limiti di apporto azotato.

Nel corso degli anni seguenti l'emanazione del Regolamento regionale, il Comitato tecnico, supportato da esperti scientifici dell'Università di Torino, ha approfondito diversi aspetti connessi all'attuazione del regolamento stesso, tra cui:

- le tempistiche di adeguamento delle aziende agricole esistenti;

- le problematiche connesse alla caratterizzazione dei volumi di effluenti prodotti;

- l'individuazione di tolleranze riferite all'adeguamento delle strutture di stoccaggio con riferimento particolare ai piccoli allevamenti;

- l'applicazione del divieto di monosuccessione.

Le questioni in precedenza citate sono state oggetto di specifiche note congiunte delle Direzioni Sviluppo dell'Agricoltura e Pianificazione delle risorse idriche (n. 2851/24.00 del 1 marzo 2004 e n. 10011/24.00 del 19 dicembre 2005).

Sulla base quindi di quanto in precedenza precisato, nell'Allegato 2) si riporta un elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale e si indicano precisazioni riguardanti tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti; inoltre, allo scopo rendere più semplice la consultazione dei citati impegni, i medesimi sono stati suddivisi in base a quattro tipologie di aziende agricole.

c) L'Allegato 3) Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art 5 e allegato IV al regolamento (CE) 1782/03).

Gli impegni di cui all'allegato 3) riguardano il seguente campo di condizionalità:

- Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2006 si intende superata la precedente la Deliberazione n. 15-14886 del 28.02.2005, avente per oggetto: "Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali" Attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune" - Condizionalità".

In riferimento alle materie di rispettiva competenza, sono state sentite le seguenti Direzioni regionali:

Direzione (12) Sviluppo dell'Agricoltura;

Direzione (21) Turismo, Sport e Parchi;

Direzione (22) Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione della Gestione dei Rifiuti;

Direzione (27) Sanità Pubblica.

Sono state sentite le Amministrazioni Provinciali, le Organizzazioni Professionali e cooperativistiche Agricole Regionali nelle riunioni in data 7.11.2005, 8.02.2006 e 16.02.2006.

Inoltre è stato sentito il Comitato Tecnico ai sensi della D.G.R. n. 65-8111 del 23.12.2002 in data 10.1.2005, 1-2.02.2006.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali è approvato l'elenco degli impegni valevoli a livello territoriale a partire dal 1/1/2006 contenuti nei seguenti allegati che fanno parte integrante della presente Deliberazione della Giunta Regionale:

- Allegato 1) Criteri di gestione obbligatori (artt: 3 e 4 e allegato III al regolamento (CE) 1782/03).

Tale Allegato si articola negli elenchi "A", "B", "C" di cui in premessa;

- Allegato 2) Elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base al Regolamento Regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R in materia di inquinamento provocato da nitrati di origine agricola e relativi atti concernenti le modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti;

- Allegato 3) Buone condizioni agronomiche e ambientali (art 5 e allegato IV al regolamento (CE) 1782/03).

Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2006 si intende superata la precedente Deliberazione n. 15-14886 del 28.02.2005, avente per oggetto:"Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali"Attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune" - Condizionalità".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
- ATTO A8** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8 BIS** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

- ATTO C16** DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N.9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITA' DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI

- 1) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA SUPERIORE A 6000 KG ED ALTRE AZIENDE ZOOTECHNICHE CHE ABBIANO REDATTO E PRESENTATO IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 2) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA COMPRESA TRA 2000 E 6000 KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 3) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA COMPRESA TRA 340 E 2000 E KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 4) AZIENDE AGRICOLE NON ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA INFERIORE A 340 KG

ALLEGATO 3 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

NORMA 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

NORMA 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui colturali

NORMA 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

NORMA 4.1 Protezione del pascolo permanente

NORMA 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

NORMA 4.3 Manutenzione degli oliveti

NORMA 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Allegato 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE

<p>ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8</p>
--

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);
- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999).

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 della presente delibera.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246)
- Art.2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili"
- Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"
- Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
 - * quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
 - * la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
 - * l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
 - * l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
- Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:
 - * Abruzzo: D.G.R. n.332 del 21 marzo 2005
 - * Basilicata:D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
 - * Calabria: D.G.R. n.817 del 23 settembre 2005
 - * Campania:D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
 - * Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
 - * Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
 - * Lombardia: D.G.R. n.19359 del 12 novembre 2004
 - * Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
 - * **Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002**
 - * Sardegna: D.G.R. n.1/12 del 18 gennaio 2005
 - * Sicilia: D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005
 - * Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
 - * Umbria: D.G.R. n.1201 del 19 luglio 2005

- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)

Recepimento regionale

- D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e il relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002)
- D.G.R. 65-8111 del 23/12/2002: “Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti” (B.U.R.P. n. 5 del 30/1/2003)
- D.G.R. 89-13993 del 15/11/2004 “Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti” (B.U.R.P. n. 52 del 30/12/2004)
- D.G.R. 42-14758 del 14/2/2005 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all'adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”(B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
- D.G.R. 37-981 del 3/10/2005 “Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti”(B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2005)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli impegni applicabili sono riportati nell'allegato 2, insieme con i tempi e le modalità di adeguamento per le aziende esistenti al 1° gennaio 2003 .

ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della -direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130) e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante L'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 "L.R. 3 aprile 1996 n. 47. "Norme per la tutela dei biotopi" Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l'acquisizione di aree. (cap. 26395/96)", riguardante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI, ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI, ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97, ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8), ARTICOLI 3, 4 E 5.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)", come aggiornato dal manuale operativo approvato in data 18/10/2005, e successive modifiche.
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- D.G.R. 21 luglio 2003 n. 56-10039: "Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 31 del 31.7.2003).
- D.G.R. 6 aprile 2004 n. 31-12190: "Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 18 del 6/5/2004).

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". – pubblicata sul BURP n. 33 del 14 agosto 2003.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 53 del 2 aprile 2004: "Piano regionale di controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002". – pubblicata sul BURP n. 31 del 5 agosto 2004.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 55 del 4 aprile 2005: "Piano regionale di controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002" – pubblicata sul BURP n. 19 del 12 maggio 2005.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n.336 del 4.8.1999 “Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”.(G.U. n.230 del 30 settembre 1999)
- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 dell'1.7.2004)
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- D.P.R. n. 229 del 1.3.1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (GU n.66 del 19.3.1992, SO n.56)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI**ARTICOLO 3****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7)

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001)

Allegato 2

ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N. 9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI.

- 1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa
- 2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg

<p>1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</p> <p>I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/ e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.</p>
<p>Adempimenti amministrativi</p>	<p>Par. 3 parte I Allegato B</p> <p>Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa, nel caso in cui almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano compresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo; tale limite è comprensivo dell'apporto di eventuali altri fertilizzanti organici. Il limite di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo può inoltre essere considerato come medio a livello aziendale solo nel caso in cui il rispetto dello stesso sia dimostrato nel Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica è strumento per dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>Par. 4 parte I Allegato B</p> <p>4. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA</p> <p>4.2. Indici finali del Piano di Utilizzazione Agronomica</p> <p>Si definisce "Bilancio azotato totale" la differenza tra apporti totali e fabbisogni della coltura, come espresso dalla seguente formula:</p> $(F_c + F_o) - ((Y \times b) - (M_c + M_f + A_n + B_{f_x}))$ <p>Tale valore non deve superare i 50 kg N/ha.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>
	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. <p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Successione delle colture</p>	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.</p>	<p>D.G.R. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato:</p> <p>la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrando a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.</p>
<p>stoccaggio degli effluenti zootecnici</p>	<p>Par. 2 parte I dell'Allegato B</p> <p>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</p> <p>2.1. Criteri generali</p>	<p>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili.</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.). <p>Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.¹</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio, per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri; - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento della platea fino al 10%.²
------------------------------------	---	---

¹ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

² Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini; • 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti. <p>Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.³</p>	<p>Precisioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>

³ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi. - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.⁴ 		

⁴ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Adempimenti amministrativi</p>	<p>Par. 3 parte I Allegato B Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata, nel caso in cui almeno il 30% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.</p>	<p>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04. I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006. Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.</p>	<p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le medie aziende zootecniche (2000 – 6000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</p> <p>Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle medie aziende zootecniche che scelgono di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. 	
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Successione delle colture</p>	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.</p>	<p>D.G.R. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato:</p> <p>la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrando a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.</p>
<p>stoccaggio degli effluenti zootecnici</p>	<p>Par. 2 parte I dell'Allegato B</p> <p>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</p> <p>2.1. Criteri generali</p>	<p>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.) 	<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini; • 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti. 	<p>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi. 		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Adempimenti amministrativi</p>	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.</p>	<p>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</p> <p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p>Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le piccole aziende zootecniche (340 -2000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</p> <p>Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle piccole aziende zootecniche che scelgono di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. 	
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Successione delle colture</p>	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.</p>	<p>D.G.R. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato:</p> <p>la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrando a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.</p>
<p>stoccaggio degli effluenti zootecnici</p>	<p>Par. 2 parte I dell'Allegato B</p> <p>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</p> <p>2.1. Criteri generali</p>	<p>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.) 	<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 giorni per i liquami di tutti gli allevamenti. 	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
		<p>Precisioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Tolleranze. In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze: - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi; - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.</p>		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

<p>4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>D.G.R. n. 65 – 81111 del 23/12/02, n. 37-9813 del 03/10/05.</p> <p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati. <p>Nel caso in cui l'azienda scelga di redigere un piano di concimazione quale alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, potrà farlo utilizzando i criteri e le norme tecniche precisate dal paragrafo 4 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale (Piano di Utilizzazione Agronomica), anche attraverso il servizio on line della Regione Piemonte per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/.</p>
<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo. In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>
<p>Categoria di impegno</p>	<p>Adempimenti amministrativi</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Fertilizzazione minerale</p>	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. <p>1.4. In considerazione delle caratteristiche pedoclimatiche e delle conseguenti prassi agronomiche, è vietata la distribuzione in campo di fertilizzanti contenenti azoto, organici ed inorganici, nei casi previsti dalla Tabella 4 (Parte II Allegato B del regolamento regionale) in funzione del periodo e della coltura.</p>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione (tabella 1 Parte II Allegato B).</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Successione delle colture</p>	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.3 La monosuccessione delle colture primaverili - estive non può protrarsi per più di due campagne produttive consecutive; tale divieto non si applica nel caso in cui vengano utilizzate ogni anno colture di copertura (c.d. cover crops) nel periodo autunno-invernale.</p>	<p>D.G.R. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>In considerazione della proroga dei termini di applicazione al 1 gennaio 2006, il divieto di monosuccessione viene così disciplinato:</p> <p>la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2005 è considerata come coltura dell'anno 1; la coltura erbacea principale seminata nell'anno 2006 è considerata come coltura dell'anno 2; nel caso in cui negli anni 1 e 2 siano state coltivate specie primaverili estive, le stesse potranno essere ripetute nel 2007 solo a condizione che nel periodo autunnale ed invernale del 2006/2007 sia stata effettuata una coltura di copertura anche detta cover crop; il periodo autunnale e invernale 2005/2006 viene quindi considerato rientrando a pieno titolo nel periodo di proroga dei termini di applicazione del divieto di monosuccessione previsto per le altre norme del regolamento 9/R.</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p>Criteria generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. 	

Data di effettuazione gg / mm	coltura	Nome commerciale dei concime o tipologia di fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato ⁵	Quantità totale distribuita		Titolo			superficie		Individuazione dei terreni oggetto dell'operazione colturale
			Unità di misura	Unità di misura	N	P ⁷	K ⁸		Unità di misura	

Nome commerciale del concime o tipologia del fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Ditta produttrice	Titolo			Giacenze di inizio anno		Quantitativo acquisito ⁹			Giacenza di fine anno	
		N	P ¹⁰	K ¹¹	Unità di misura	Unità di misura	Unità di misura	Data di acquisto gg / mm	Unità di misura	Unità di misura	

Allegato 3

NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (regolamento CE 1782/03, art. 5 e Allegato IV)

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM 15 dicembre 2005

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, a livello regionale la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi, caratterizzati da elevata acclività, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario effettuare un intervento alternativo che consiste nella realizzazione di fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

L'impegno alternativo non si applica alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali****Ambito di applicazione**

Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, a livello regionale la presente norma vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme vigenti per la prevenzione degli incendi e degli eventuali regolamenti locali in materia.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali****Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 a livello regionale la presente norma richiede la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- presenza di drenaggio sotterraneo.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n.4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, è opportuno conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sottoindicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/809/CEE e della direttiva 92/43/CEE ;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- c) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse *lavorazioni meccaniche* nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).

6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti *operazioni*:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificato:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica.
Le operazioni di sfalcio e/o trinciatura attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi della Autorità regionale competente in campo fitosanitario.
E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative. A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 o da specifiche leggi regionali vigenti;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, effettuando in particolare la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

- in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**Ambito di applicazione**

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, a livello regionale gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03, a norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432, devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 94 del presente Bollettino (Ndr)

Consiglio regionale

Codice D3S1

D.D. 24 ottobre 2005, n. 659

(omissis) consigliere deceduto Borello Giovanni - conguaglio eredi. L.r. 24/2001

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Codice D3S1

D.D. 24 ottobre 2005, n. 660

Adempimenti ex art. 38 legge 23.12.1999, n. 488, nei confronti dei consiglieri regionali interessati all'accreditamento dei contribuiti pensionistici per i periodi di aspettativa non retribuita

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Codice D4S2

D.D. 24 ottobre 2005, n. 661

Stampa e spedizione della rivista "Notizie della Regione Piemonte" - autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di provvedere - in relazione a quanto espresso in premessa - alla stampa della rivista "Notizie della Regione Piemonte" con riferimento sull'impegno n. 421 assunto con determina n. 623/D4S2 del 14.10.05;

2) di autorizzare il versamento alle Poste Italiane degli importi dovuti per la spedizione e la liquidazione delle competenze dovute alla ditta Pozzo Gros Monti, dietro presentazione fatture debitamente vistate per la regolarità della fornitura.

Il Direttore regionale
Luciano Conterno

Codice D3S4

D.D. 25 ottobre 2005, n. 669

Partecipazione di dipendenti del Consiglio regionale, assegnati alle varie direzioni, ai corsi di lingua inglese, spagnolo e tedesco - organizzati da British Institutes -

Goethe Institut s.r.l. autorizzazione alla spesa di euro 6.000,00 cap. 4030 - art. 10 - esercizio finanziario 2005

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Codice D4S1

D.D. 27 ottobre 2005, n. 670

Assunzione degli oneri finanziari relativi alla partecipazione del Consiglio regionale al salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino di Bologna 3 - 5 novembre 2005. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di dar corso - per le motivazioni espresse in premessa - alla partecipazione del Consiglio regionale del Piemonte al Salone della Comunicazione Pubblica e dei servizi al Cittadino di Bologna, dal 3 al 5 novembre 2005 nell'ambito dello stand comune allestito dai Consigli regionali;

2) di approvare - per le motivazioni indicate in narrativa - i preventivi delle sottoelencate ditte (dettagliatamente elencati in premessa ed agli atti dell'Amministrazione) e di procedere alle forniture relative alla partecipazione all'evento in questione, e precisamente:

* Ditta Print Time s.n.c. (corrente in Torino, Via Matera, 9), preventivo del 26.10.2005 (prot. D4S1 n° 33117 stessa data. Importo complessivo di euro 4988,20 al netto di uno sconto del 2% operato quale esonero dal versamento del deposito cauzionale;

* Ditta Pollone Trasporti (corrente in Santena - Via Alberassa n. 75) preventivo del 25.10.2004 (prot. D4S3 n° 33034 del 26.10.2005). Importo complessivo di euro 2.400,00 al netto di uno sconto dell'1% operato quale esonero dal versamento del deposito cauzionale;

* Ditta Xilos Golfieri s.r.l. (corrente in Bologna - Via Scandellara, 1) preventivo del 24.10.2005 (prot. 32945 del 25.10.2005). Importo complessivo di euro 240,00 o.f.c.;

3) di assumere a carico del Consiglio regionale le spese relative allo stand - dettagliatamente enunciate in premessa - per un totale di euro 13.146,40 o.f.c., come si evince dalle note del 20 e 25.10.2005 (Prot. PG n. 32683, in data 24.10.2005 e n. 32871 del 25.10.2005) agli atti dell'Amministrazione presentata dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, quale coordinatrice del Com.pa, per conto della Segreteria Organizzativa del COM.P.A. di Bologna, alla quale dovrà essere erogata la somma sopraccitata, nonché degli eventuali interventi tecnici e delle spese varie non quantificabili e preventivabili a priori, per un importo presunto di euro 713,60, da liquidare alle ditte sopraccitate o ad altre ditte che verranno comunicate dall'organizzazione;

4) di procedere agli ordini - con le Ditte in questione - per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 33 lettera d) della l.r. n.8/84 ;

5) di prendere atto che dette spese trovano copertura finanziaria nell'ambito degli impegni di spesa disposti con determinazione n. 631/D4 del 14.10.2005 e precisamente:

euro 4.988,20 impegno di spesa n. 428 del 14.10.2005 (Cap. 3040, Art. 3 - Bilancio 2005)

euro 16.500,00 impegno di spesa n. 424 del 14.10.2005 (Cap. 6040, Art. 6 - Bilancio 2005, e che la somma residua pari a euro 1.500,00 (rispetto alla somma di euro 18.000,00 destinata per far fronte alle spese necessarie alla partecipazione all'iniziativa di cui all'oggetto), sarà utilizzata - nell'ambito dell'impegno di spesa in questione - per dare attuazione al Piano di attività approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 10.2.05 e di procedere alla liquidazione delle spese sulla base delle relative fatture debitamente vistate;

6) di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate.

Il Direttore regionale
Luciano Conterno

Codice D4S1

D.D. 27 ottobre 2005, n. 671

Ristampe del volumetto "La Costituzione italiana e lo Statuto della Regione Piemonte." E della pubblicazione didattica "Alla scoperta del Consiglio regionale" realizzata a fumetti nonché della stampa della rubrica istituzionale da destinare agli studenti ed alle scuole. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - i preventivi delle Ditte (dettagliatamente descritti in narrativa ed agli atti dell'Amministrazione) e di autorizzare quindi le ristampe del volumetto "La Costituzione italiana e lo Statuto della Regione Piemonte (Ditta Milanoagende S.r.l.) e della pubblicazione didattica "Alla scoperta del Consiglio regionale" realizzata a fumetti (Ditta Sunrise Advertising s.r.l.) nonché la stampa della rubrica istituzionale (Ditta Print Time s.n.c.) da destinare agli studenti ed alle scuole per un importo complessivo di euro 19.314,72 o.f.c.;

2) di procedere all'affidamento delle forniture con le ditte in questione, stipulando i relativi contratti a mezzo di lettere commerciali, secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23.1.1984, n. 8;

3) di prendere atto che dette spese trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'impegno di spesa disposto con determinazione n. 631/D4 del 14.10.2005 e precisamente:

euro 19.314,72 o.f.c. impegno di spesa n. 432 del 14.10.2005 (Cap. 6040, Art. 4 - Bil. 2005; 4) di liquidare le relative spese sulla base di regolari fatture debitamente vistate.

Il Direttore regionale
Luciano Conterno

Codice D4S1

D.D. 27 ottobre 2005, n. 672

Stampa - di concerto con la Biblioteca nazionale di Torino e il centro studi piemontesi - dell'opera "stirpium icones" di Francesco Peyroleri. Affidamento alla ditta arti grafiche Giacone srl - autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la stampa - di concerto con la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e il Centro Studi Piemontesi - della pubblicazione dell'opera "Stirpium Icones" di Francesco Peyroleri del 1741, affidandone il relativo incarico alla Ditta Arti Grafiche Giacone srl, il cui dettagliato preventivo, enunciato in narrativa (n. 147 del 14/10/2005 ,Prot CR. 31662 D4S3 stessa data - agli atti dell'Amministrazione), risulta essere di euro 50.960,00 o.f.c.;

2. di procedere al relativo affidamento, stipulando il contratto con la ditta in questione a mezzo di lettera commerciale, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 33, lett. d) della l.r. 23/1/84, n. 8;

3. di prendere atto che detta spesa trova copertura finanziaria nell'ambito dell'impegno di spesa disposto con determinazione n. 631/D del 14.10.2005 e precisamente:

euro 50.960,00 o.f.c. , impegno di spesa n. 428 del 14.10.2005 (Cap. 3040 art.3 - Bil. 2005);

4. di liquidare la relativa spesa sulla base di regolari fatture, debitamente vistate.

Il Direttore regionale
Luciano Conterno

Codice D3S1

D.D. 28 ottobre 2005, n. 674

Ridistribuzione quota assegno vitalizio indiretto eredi consigliere Paolo Ferraris. L.r. n. 24/2001 e l.r. n. 27/1995

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Codice D3S3

D.D. 28 ottobre 2005, n. 676

Servizio biennale di assistenza tecnica e conduzione degli impianti igienico-sanitari, termici e di condizionamento delle sedi del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari. Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Cirie' Termica. Importo complessivo presunto di euro 133.092,80 oltre iva

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Codice D4S2

D.D. 31 ottobre 2005, n. 677

Stampa del venticinquesimo tascabile di Palazzo Lascaris dedicato alla mostra "figure e paesaggi - tra segno e colore" - affidamento alla ditta Arti Grafiche Giacone - autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) di affidare - per le motivazioni espresse in premessa - alla Tipografia Arti Grafiche Giacone (corrente in Chieri, Viale Fasano 14) la stampa dell'opuscolo della collana "I tascabili di Palazzo Lascaris" dedicato alla mostra "Figure e Paesaggi - tra segno e colore" dedicata al maestro Franco Martinengo per l'importo di euro 6.696,144 al netto dello sconto del 2% operato quale esonero del versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 37 della l.r. 8/84;

2) di procedere alla stipula del contratto a mezzo corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi della l.r. 8/84;

3) di esonerare la ditta dal deposito cauzionale avendo la medesima migliorato il preventivo con lo sconto sopraccitato;

4) di provvedere - in relazione a quanto espresso in premessa - alla stampa del tascabile con riferimento sull'impegno n. 421 assunto con determina n. 623/D4S2 del 14.10.05.

Il Direttore regionale
Luciano Conterno

Codice D3S4

D.D. 2 novembre 2005, n. 679

L.r. n.22/1974: acquisto di una dotazione di capi d'abbigliamento per il personale assegnato al Consiglio regionale e avente diritto. Affidamento della fornitura alla G. Baudino s.n.c. autorizzazione alla spesa di euro 4.890,00 (euro quattromilaottocentonovanta/00), sul cap. 4030, art. 11, sul bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2005

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Codice D3S3

D.D. 2 novembre 2005, n. 680

Assistenza nell'utilizzo dell'apparecchio per il controllo corrispondenza a raggi x presso la sede del Consiglio regionale per il periodo dal 01/10/2005 al 31/12/2008. Affidamento a favore del C.S.S. (centro servizi sicurezza) dott. Rolando Milani. Spesa complessiva di euro 2.038,61 o.f.c.

(omissis)

Il Direttore regionale
Wally Montagnin

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

- D1** Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D1.S1** Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
- D1.S2** Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
- D1.S3** Settore Organismi consultivi ed osservatori
- D1.S4** Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
- D2** Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
- D2.S1** Settore Studi e documentazione legislativi
- D2.S2** Settore Commissioni legislative
- D2.S3** Settore Assemblea regionale
- D3** Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
- D3.S1** Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
- D3.S2** Settore Patrimonio e provveditorato
- D3.S3** Settore Tecnico e sicurezza
- D3.S4** Settore Organizzazione e personale
- D4** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
- D4.S1** Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S2** Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
- D4.S3** Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
- D4.S4** Settore Documentazione
- DG** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
- 5** Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
- 5.1** Settore Autonomie locali
- 5.2** Settore Polizia locale
- 5.3** Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.8** Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
- 5.9** Settore Protocollo ed archivio generali
- 6** Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
- 6.1** Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
- 6.2** Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
- 6.3** Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
- 6.4** Settore Ufficio relazioni con il pubblico
- 7** Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 7.1** Settore Organizzazione
- 7.2** Settore Formazione del personale
- 7.3** Settore Sistemi informativi ed informatica
- 7.4** Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
- 7.5** Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
- 7.6** Settore Servizi generali operativi
- 8** Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
- 8.1** Settore Programmazione regionale
- 8.2** Settore Statistico regionale
- 8.3** Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
- 8.4** Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
- 8.5** Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
- 9** Direzione BILANCI E FINANZE
- 9.1** Settore Bilanci
- 9.2** Settore Ragioneria
- 9.3** Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4** Settore Fiscalità passiva
- 9.5** Settore Controllo gestioni delegate

- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali
- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato

- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
 ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____ li, / /

Prot n. _____

Spett. REGIONE PIEMONTE
 Bollettino Ufficiale
 P.zza Castello 165
 10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 52,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot.n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Settore Protocollo ed archivio generali, Piazza Castello 165, Torino.



Palazzo della Regione

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Valeria Repaci
Direttore responsabile Roberto Moisis *Redazione* Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Abbonamenti Daniela Romano Roberto Falco, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.